

IV. - ITALO-ALBANESI.

Ieromonaco Isidoro,

PRIORE DELLA BADIA GRECA DI S. MARIA DI GROTTAFERRATA

SOMMARIO.

Introduzione.

I. - Fonti primitive: 1° il diritto cipriotto; 2° il diritto italo-greco dei secoli XV°-XVI°.

II. - L'Istruzione Clementina (1595): genesi e fonti.

III. - I Sinodi provinciali e diocesani.

IV. - L'*Etsi Pastoralis* (1742): fonti.

V. - Decreti della S. Sede.

VI. - L'applicazione del diritto « italo-greco » fuori dell'Italia.

La disciplina bizantina fu introdotta pian piano nell'Italia meridionale ed in Sicilia dopo le conquiste di Belisario (535) e la fondazione dell'Esarcato di Ravenna (568): continuò ad esservi osservata dall'elemento greco, non soltanto dopo la rovina dell'Esarcato da parte dei Longobardi (752), ma durante tutto il periodo bizantino e normanno. Il tramonto definitivo dell'elemento greco ebbe luogo durante il sec. XIV°. L'ultimo vescovado greco, quello di Bova, scomparve nel 1573 in circa, e le parrocchie greche della Terra d'Otranto verso la metà del sec. XVII°. Gli Albanesi, successi ai Greci, vennero in Italia alla spicciolata nella seconda metà del sec. XV°, e durante il periodo posteriore, fino al 1744, anno in cui ebbe luogo l'ultima emigrazione. Il diritto particolare degli Italo-Greci e degli

Italo-Albanesi è dovuto alla necessità di regolare la disciplina, caduta del tutto in dimenticanza, e questa opera fu compiuta dopo il Concilio di Trento. Quel poco che era rimasto dell'elemento greco non spiccava per dottrina, gli Albanesi erano principalmente soldati. D'altronde, dopo il funesto scisma di Cerulario, la conoscenza delle cose religiose dell'Oriente era del tutto scomparsa dall'Occidente e il movimento del Rinascimento ebbe una impronta esclusivamente classica. La riforma dell'elemento greco-albanese fu propugnata e condotta a termine da prelati latini che cercarono precedenti da seguire, e ne trovarono nella legislazione speciale dell'isola di Cipro durante il periodo delle Crociate. L'*Etsi pastoralis* di Benedetto XIV (1742), che vien considerata a buon diritto come il codice canonico degli Italo-Greci ed Italo-Albanesi, deriva dall'Istruzione emanata da Clemente VIII nel 1595, e questa a sua volta non fa altro che completare la Decretale *Sub catholicae* di Innocenzo IV per i Greci di Cipro del 1254. Completata da diversi decreti della S. Sede, questa legislazione particolare, promulgata per l'Italia e per elementi misti di cattolici e di disidenti, ebbe una singolare fortuna quando la sua origine storica cadde in dimenticanza: fu più o meno applicata in regioni molto distanti dall'Italia ed a situazioni del tutto diverse. Nel presente studio si è creduto bene esporre tutta questa evoluzione, indicando man mano quei documenti giuridici che non hanno più vigore di legge e quelli che hanno continuato ad essere osservati.

I. - FONTI PRIMITIVE.

Le fonti primitive sono: 1° il diritto cipriotto; 2° il diritto italo-greco dei secoli XV°-XVI°. Ognuno deve essere studiato separatamente.

1.° - *Il diritto cipriotto.*

Il diritto cipriotto ha cattiva fama, non soltanto presso i dissidenti, ma anche presso i cattolici studiosi delle cose religiose d'Oriente e favorevoli agli Orientali. Di certo, nel Medio Evo, e a pochi anni della consumazione dello scisma da parte di Michele Cerulario, gli Occidentali, eccitati d'altronde da taluni dei loro cronisti avversi sistematicamente ai Greci, non avevano i concetti di oggi, e il dissidio tra Greci e Latini, aumentato dall'indisciplinatezza dei Crociati (1) e dalla conquista di Costantinopoli (1204), non aveva perduto nulla della sua acuità. Eppure, rimettendo le disposizioni legislative nel loro ambiente storico, molte cose si spiegano.

La conquista di Cipro da parte dei Latini non ha che fare colle Crociate: ne fu una indiretta conse-

(1) È ormai accertato, dopo i bei lavori del Chalandon (*Essai sur le règne d'Alexis I Commène, 1081-1118. in Mémoires et documents publiées par la Société de l'Ecole des Chartes, IV, Parigi 1900, principalmente pp. 155-190*, che l'avanguardia della prima Crociata, ossia le bande indisciplinate di Pietro l'Eremita, si abbandonò a saccheggi ed a soprusi di ogni genere. L'Imperatore bizantino dovette proteggere a mano armata i beni e la vita dei proprii sudditi; ricevette quindi con una certa diffidenza l'esercito, molto meglio organizzato, di Goffredo di Buglione, e si mise in guardia contro lo scaltro Boemondo, figlio del conquistatore normanno della Calabria e della Sicilia, Roberto Guiscardo, la cui mira era di procacciarsi un principato in Oriente. Il principale cronista occidentale della prima Crociata è Alberto di Aix, avverso ai Greci, e i suoi racconti tendenziosi, ben presto diffusi, hanno influenzato gli storici posteriori.

guenza, ed anzitutto una impresa politica e militare. Il 2 ottobre 1187, il califfo fatimita di Egitto Salâh ad-Dîn s'impadroniva di Gerusalemme e segnava il tramonto definitivo del reame latino. Per tentare di liberare a nuovo la Città Santa venne iniziata la terza Crociata.

Il figlio di Enrico II di Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, Duca di Aquitania, fu uno dei primi a prepararsi alla partenza. Tre dei suoi vascelli s'infransero sugli scogli della costa meridionale di Cipro, vicino a Limassol. L'isola era sotto il dominio bizantino, ma Isacco Comneno, costretto alla fuga da Costantinopoli quando Andronico I° gli impedì di salire sul trono al quale credeva di avere diritto (1183), riparatosi in Cipro, aveva eccitato una rivolta nell'isola e vi si era proclamato Imperatore. I tre vascelli inglesi avevano a bordo la fidanzata di Riccardo, Berengaria di Navarra, colla sorella. Isacco, a corto di danaro, credette di migliorare la propria situazione cercando di ritenere le due principesse per riscuotere un cospicuo riscatto da Riccardo. Questi, sopraggiunto poco dopo, sconfisse Isacco e s'impadronì dell'isola, che poi vendette ai Templari. Quando l'ex-re di Gerusalemme, Guido da Lusignano, volle procurarsi una base per la riconquista di Gerusalemme, ricomprò Cipro ai Templari (1192), e, dopo la presa di Antiochia da parte di Baïbars (1268), l'isola diventò il rifugio degli avanzi dei Crociati e di molti cristiani di razza sira ligi ai Franchi. Ai Lusignano succedettero i Veneziani nel 1489; poi Cipro fu conquistata dai Turchi nel 1571, per esser ceduta agli Inglesi nel 1878.

Mentre i Crociati erano accolti bene dai cristiani di Siria, anche dai Melkiti, ligi pure a Bisanzio, ma molto probabilmente ancora in comunione con Roma, e difatti si accordarono a loro delle chiese e dei beni ecclesiastici con buon accordo, in Cipro invece le cose

si svolsero diversamente : colà i Latini erano entrati da conquistatori risolti a vendicare un insulto fatto all'uno dei loro principali signori, e avevano da fare con una popolazione ostile e con un clero greco apertamente scismatico. Ai dissidi politici venivano ad aggiungersi quelli religiosi.

Di fronte alla questione dello scisma, la Curia romana esitava ancora sui mezzi più acconci a farlo cessare, e un avvicinamento nelle cose della disciplina e del rito liturgico alle usanze latine era allora considerato uno di questi mezzi. Tutte queste circostanze, la fedeltà al principio di unica giurisdizione, al quale le comunità dissidenti sono rimaste attaccatissime anche oggi, hanno avuto una grande influenza sull'elaborazione della legislazione cipriotta. Non si deve nemmeno dimenticare che i prelati ecclesiastici erano anche signori temporali, e che sotto questo punto di vista bisognava accontentarli in qualche modo.

I documenti legislativi che hanno regolato la mutue relazioni dei Greci e dei Latini nell'isola di Cipro sono cinque.

Il primo è una convenzione tra Alice, Regina di Cipro, il re Enrico suo figlio ed i baroni da una parte, i vescovi latini dall'altra, ed è dell'ottobre 1220 (2).

In virtù dell'articolo 2°, i sacerdoti e diaconi greci sono affrancati dalla servitù sotto condizione di ubbidire all'arcivescovo ed ai vescovi latini, ognuno nella propria diocesi (latina). - Dato il gran numero dei sacerdoti e diaconi greci, saranno costretti almeno in via provvisoria a dimorare nei casali nei quali abitano di presente (art. 3). - I Greci non possono essere ordinati

(2) Testo latino in Louis de Mas Latrie, *Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan*, t. III, *Documents et mémoires*, Parigi, 1855, pp. 612-614.

senza il consenso del loro signore temporale (art. 4). - Il Greco che si farà ordinare fuori dell'isola verrà sospeso dal proprio vescovo (latino) e rimesso in servitù dal suo signore (art. 5). - I sacerdoti e diaconi greci da ordinare d'ora innanzi possono passare da un casale all'altro, ma senza i loro figli e figlie, di consenso del vescovo (latino), che dovrà allora mettere un altro al loro posto (art. 6). - Nei monasteri greci, l'elezione dell'egumeno deve farsi di consenso del signore temporale e sarà confermata dall'arcivescovo o dal vescovo (latino). Questi egumeni sono inamovibili e debbono essere sottomessi all'Ordinario (latino) (art. 7). - I beni delle chiese e monasteri greci finora esenti di tasse continueranno a godere di tale esenzione (art. 8). - Nessun Greco può farsi monaco senza il consenso del suo signore temporale (art. 9). - I vescovi latini non muoveranno più questioni innanzi al tribunale regio intorno alle chiese ed ai monasteri greci (art. 10).

Per l'intelligenza di questo documento, occorre ricordarsi che, sebbene fino allora i Greci avevano le loro quattordici eparchie episcopali suffraganee dell'arcivescovo, il clero latino intendeva applicare il canone 9° del IV° Concilio ecumenico tenutosi al Laterano nel 1215, col quale Innocenzo III aveva provveduto alla coesistenza di due elementi etnici e rituali nella medesima diocesi; per evitare la doppia giurisdizione, il prelado latino doveva costituirsi un vicario rituale rivestito pure del carattere episcopale. Quel sistema era stato applicato nell'Impero latino di Oriente e, almeno in quanto alla subordinazione dei patriarchi orientali a quello latino, nei domini latini di Siria e di Palestina (3).

(3) Dato lo stato di scisma, ed anche, secondo le idee politiche dell'epoca, perchè l'elemento dominante era latino, i vescovi residenti non potevano essere che

Il 14 settembre 1222, una convenzione sussidiaria tra la regina, il re, i baroni e vescovi latini, ratificata dal legato pontificio Pelagio vescovo di Albano, applicò le istruzioni precise di Onorio III (4).

Latini. Prima dello scisma, il patriarca di Costantinopoli aveva sotto la propria giurisdizione nell'eparchia stessa di Costantinopoli un numero rilevante di chiese latine: più anticamente, il patriarca di Gerusalemme ne aveva avute anche lui. Le comunità dissidenti ammettono talvolta, sotto l'influenza del principio di nazionalità, l'esistenza di gerarchie parallele (per esempio, tra Armeni e Siri, tutti monofisiti), ma soltanto in via eccezionale. Non ho informazioni precise sul fatto dei Nestoriani che avevano abbracciato, prima della guerra mondiale, la confessione foziana in seguito agli sforzi delle missioni russe della Persia occidentale: è probabile che, almeno in via provvisoria, il loro vescovo Sergio abbia conservato il rito caldeo. Era insomma il sistema della Chiesa cattolica. In Russia però mai il Santo Sinodo ha acconsentito a riconoscere una gerarchia parallela alla propria. Quando nel 1800 un certo numero di Staroveri o Vecchi Credenti accettò la comunione della Chiesa ufficiale sotto condizione di conservare le usanze liturgiche anteriori alla riforma di Nicone, ebbe chiese e clero inferiore separato, ma sotto la dipendenza del vescovo dalla Chiesa di Stato: questi però, quando si recava a celebrare nelle chiese *unite* (*edinovernyja tserkvy*), doveva osservare i riti non riformati. Soltanto i Staroveri dissidenti della Chiesa ufficiale e considerati da essa come scismatici avevano ed hanno ancora una gerarchia propria.

(4) Bolla *Cum in praelatorum* del 30 dicembre 1221; testo in Rainaldi, *Annales*, ad ann. 1222, nn. 8-9; Potthast 6747.

Questa convenzione è il secondo documento della legislazione cipriotta (5). Ripete le disposizioni della precedente con qualche aggiunta. Viene proibito al vescovo greco di fare ordinazioni senza il consenso del vescovo latino (art. 5). - Siccome i monaci greci sono troppo numerosi, i prelati latini ed il baile determineranno il numero di monaci per ciascun monastero (art. 9). - I vescovi greci nell'isola non saranno più di quattro, numero pari a quello dei vescovi latini; dovranno essere sottomessi alla Chiesa Romana ed ai vescovi latini; avranno una residenza diversa da quella di questi ultimi (art. 11).

Va da se che i Greci non potevano vedere di buon occhio queste misure: domandarono sotto Innocenzo IV, nel 1250, il ristabilimento delle loro sedi episcopali soppresse e l'istituzione di un arcivescovo greco. Il Pontefice, considerando che nel patriarcato di Antiochia gli Orientali allora in comunione colla S. Sede, cioè gli Armeni ed i Maroniti, avevano conservato il loro proprio patriarca, ma subordinato al patriarca latino, e che buone erano le relazioni tra Latini e Orientali, risolvette di applicare il medesimo sistema anche a Cipro, tanto più che aveva sotto mano un ieromonaco greco, Germano, istruito, di virtuosa vita, e veramente cattolico. Colla Bolla *Novit ille qui* del 20 dicembre 1251 (6), approvò l'elezione di Germano alla sede arcivescovile greca, ed il nuovo arcivescovo ricevette l'ordinazione episcopale dai suoi suffraganei. Il legato pontificio Eudes de Châteauroux procedette all'istallazione, non ostante la resistenza del clero latino. La pace sarebbe stata forse ristabilita nell'isola, se non avesse

(5) Testo in De Mas Latrie, III, 619-622.

(6) Rubrica in De Mas Latrie, II, 65; Potthast, 14445; Berger, 5523.

ostacolato lo zelo indiscreto del nuovo arcivescovo latino, Ugo da Fagiano. Pochi tra i Greci erano sinceramente cattolici: invece di temporeggiare e di lasciare all'arcivescovo greco, che d'altronde accettava la sua supremazia, la cura di ricondurli pian piano alla vera Chiesa, Ugo ebbe ricorso a misure di rigore: biasimato sì dal re Enrico che dal legato pontificio, fulminò l'interdetto su tutto il regno e si ritirò in Toscana sua patria. Tornò soltanto nel 1253, dopo la morte del re Enrico, e levò l'interdetto.

Il 6 marzo 1254, Innocenzo IV promulgò la costituzione *Sub catholicae* (7) « super ritibus Graecorum, qui tolerari, vel non tolerari possunt », come si esprime l'edizione ufficiale dell'Istruzione Clementina pubblicata a Roma nel 1596. È il terzo documento della legislazione cipriotta, e comprende 26 articoli.

Alcuni sono semplicemente dichiarativi del dogma e della morale cattolici (7°, per proibire implicitamente l'amministrazione dell'Olio Santo - Estrema Unzione - alle persone sane di salute; 18°, intorno a relazioni illecite tra persone libere; 20°, per permettere matrimoni susseguenti ad un primo senza restrizione; 23°-25°, sulla dottrina *de novissimis*). Altri prescrivono di correggere, quanto si può, o di levare del tutto alcuni abusi liturgici o di disciplinari (2°, sull'unzione inutile di tutto il corpo del catecumeno; 3°, sull'acqua calda o fredda da adoperare nel battesimo; 6°, sulla penitenza sacramentale (8); 9°, che proibisce di riservare per tutto

(7) Testo nella *Collectio Lacensis*, t. II, coll. 446-448, oppure nel Mansi, t. XXXVIII, coll. 304-306. Se ne veda un commentario nello *Stoudion*, VI (1929-1930), pp. 34-39, in nota.

(8) Articolo difficile ad intendere senza una lunga spiegazione. Cfr. *Stoudion*, VI, p. 36, commentario citato.

l'anno un pane consacrato il Giovedì Santo ; 16°, sulla riserva esclusiva ai « padri spirituali » o πνευματικοί della facoltà di ascoltare le confessioni). Una terza categoria di articoli espone semplicemente la disciplina generale della Chiesa, o va d'accordo con la disciplina orientale ben intesa (11°, sull'obbligo di non celebrare la liturgia prima di aver compiuto l'ufficio mattutino ; 12°, sulle qualità requisite dagli ordinandi ; 13°, sulla materia del calice e l'ornamento dell'altare ; 14°, per proibire alle donne qualsiasi ministero all'altare ; 17°, sull'organizzazione delle eparchie ; 21°, sulla benedizione delle seconde nozze ; 26°, sull'osservazione da parte dei monaci delle loro regole e tradizioni). - Due articoli tollerano come indifferenti certi usi greci (8°, sull'infusione dell'acqua calda nel calice (9) ; 15°, sull'uso greco di non digiunare il sabato). - Sette articoli raccomandano o inculcano in modo positivo

(9) Questo articolo, o allude ad un errore intorno alla transustanziazione della goccia d'acqua versata nel calice prima della consacrazione, cioè alla protesi, errore che non sembra essere mai esistito : cfr. M. Jugie, *Theologia dogmatica christianorum orientalium*, III, Parigi, 1930, p. 218 ; - o più probabilmente alla *consacrazione per contatto* dell'acqua calda versata in piccola quantità nel calice dopo la consacrazione. La questione non è stata mai trattata dagli Orientali (Jugie, III, 225 : cfr. M. Andrieu, *Immixtio et consecratio*, Parigi 1924 pp. 196-215), ma era ancora agitata in Occidente nel sec. XIII° (Andrieu, pp. 246-247 ed i passi citati in nota). Questo articolo 8° della *Sub catholicae* è sfuggito al distinto professore dell'Università di Strasburgo. d'altronde molto al corrente delle usanze orientali.

usanze occidentali: il 1° prescrive nel battesimo unzioni identiche a quelle del rito romano; il 4° riserva ai soli vescovi l'amministrazione della cresima; il 5° sembra prescrivere che la consacrazione del crisma abbia luogo ogni anno e che il crisma sia composto unicamente di olio e di balsamo; il 10° proibisce di celebrare la sera, allorchè l'uso contrario è rimasto in vigore nel rito bizantino per le vigilie del Natale e dell'Epifania, e lo era anticamente per il Sabato ed il Giovedì Santo (10); il 13° vuole che il corporale sia di bianco lino, allorchè nel rito bizantino è regolarmente di seta e di colore indifferente; il 15° consiglia di digiunare anche il Sabato in Quaresima; il 19° prescrive in modo positivo ai vescovi greci di conferire sette ordini invece dei quattro rimasti in uso del rito bizantino (11). - Finalmente, l'articolo 22° estende ai Greci di Cipro il canone 50° del IV° Concilio Lateranense sull'impedimento di consanguinità e di affinità al quarto grado latino, ottavo orientale.

Appena tornato nell'isola, Ugo da Fagiano aveva ricominciato a dimostrarsi contrario ai Greci, espressamente protetti però tanto da Innocenzo IV che dal legato pontificio Eudes de Châteauroux. Partito questo, Ugo intervenne ad ogni momento nell'amministrazione

(10) Gli Armeni ed il monastero di Grottaferrata hanno conservato quell'uso antico.

(11) Anticamente non era così. Se l'Oriente non ha mai conosciuto l'ordine di esorcista (cfr. *Dict. de Théologie catholique*, V, 1782), la recensione slavorussa del Pontificale contiene ancora oggi, sotto la rubrica generale di *Rito per l'ordinazione del lettore e del cantore*, la doppia ordinazione del *lampadario* (sveščenosets) e del lettore; la rubrica finale appartiene all'ordinazione del lampadario. Veggasi l'edizione di Mosca 1897, foll. 127-130.

dell'arcivescovo greco, lo citò pure a comparire innanzi al proprio tribunale e, siccome Germano ne aveva appellato al Romano Pontefice ed era partito per Roma insieme ai suoi tre suffraganei, lo scomunicò. Ne seguì a Roma un lungo processo, e finalmente Germano, stanco, pregò il nuovo Papa Alessandro IV di terminare personalmente la lite e di dare alla Chiesa cipriotta uno statuto definitivo. Tale è l'origine della Costituzione *In perpetuum cultus* del 3 luglio 1260 (12), quarto monumento della legislazione cipriotta.

Come succede spesso in simili casi, è un compromesso tra le pretese di Ugo da Fagiano e le concessioni fatte da Innocenzo IV. Vi saranno in Cipro quattro sedi episcopali greche, come vi sono quattro diocesi latine. Ogni nuovo vescovo greco verrà eletto dai chierici dell'eparchia vacante, confermato dall'Ordinario latino del luogo ed ordinato dai tre vescovi greci superstiti, chiamati a quest'effetto dall'Ordinario latino interessato: dovranno prestarsi senza indugio a quel ministero. Se l'elezione non fosse canonica, spetterà all'Ordinario latino di annullarla. La condanna, deposizione, traslazione dei vescovi greci, l'accettazione della loro dimissione spetterà unicamente al Romano Pontefice. Se l'elezione non ha avuto luogo nel termine di tre mesi, per colpa degli elettori, l'Ordinario latino potrà nominare direttamente il vescovo, scegliendo però sempre un Greco. Il vescovo greco eserciterà la giurisdizione ordinaria su tutti i Greci della diocesi, ed il vescovo latino non avrà su di lui altra autorità fuori di quella che spetta al metropolitano. Le cause dei Greci tra loro saranno giudicate dal vescovo greco; quelle miste, dal vescovo latino. L'appellazione si farà in primo grado al vescovo latino, in secondo grado all'arcivescovo latino

(12) Testo in Mansi, t. XXIII, coll. 1037-1046.

di Nicosia, in terzo grado al Romano Pontefice, I concistori dei Greci sono equiparati a quelli dei Latini; per i delitti commessi dai Greci contro le chiese e gli ecclesiastici latini, il foro competente sarà quello del vescovo latino. Ogni vescovo greco dovrà intervenire al Sinodo diocesano del vescovo latino e farne osservare i decreti in tuttociò che non è opposto ai riti *fidei catholicae non adversis et a Romana Ecclesia tolleratis*; in compenso, i vescovi greci non saranno costretti ad intervenire ai Concili provinciali. I vescovi latini avranno per la visita canonica dei Greci le stesse facoltà concesse dal diritto ai metropolitani per la visita dei loro suffraganei. La Costituzione determina la *procuratio* o tassa da pagarsi in quell'occasione. Le decime appartengono alle chiese latine, secondo la consuetudine ormai stabilita. La *procuratio* da pagarsi all'arcivescovo latino da tutti i Greci, in occasione della visita canonica che farebbe come metropolitano, è parimente determinata.

In somma, le concessioni fatte da Innocenzo IV rimanevano in vigore. Per dare una certa soddisfazione a Ugo da Fagiano, la dignità di arcivescovo greco era soppressa: Germano conservava *vita durante* il titolo di arcivescovo con i relativi onori e riceveva in governo una delle quattro eparchie greche, ma dopo di lui verrebbe eletto al suo posto un semplice vescovo. Sempre *vita durante*, poteva ordinare i vescovi greci confermati dal rispettivo Ordinario latino, ed esercitare tutti i diritti metropolitani non contrari alla nuova Costituzione. Personalmente, Germano era dichiarato esente dalla giurisdizione dell'arcivescovo latino, ma doveva emettere nelle mani del vescovo latino del luogo il giuramento di fedeltà per l'eparchia greca di Soli, che gli era data da governare.

Bisogna confessare che il compromesso non accontentò nessuno, principiando da Ugo da Fagiano: ras-

segnò le dimissioni e si ritirò in Toscana, questa volta in modo definitivo. La continuazione della storia delle vicende tra i due riti, fino all'espulsione dei Latini da parte dei Turchi nel 1571, non interessa il diritto canonico, perchè la Costituzione di Alessandro IV rimase in vigore.

La Costituzione *In perpetuum* era applicabile ai « Siri » dell'isola, cioè ai Maroniti ed ai Caldei (se non erano piuttosto Giacobiti) profughi in Cipro.

Dell'epoca posteriore è rimasto un quinto documento: la *Constitutio instruens Graecos et alios* dell'arcivescovo di Nicosia Rainulfo (1278-1288), chiamato per errore nel corpo del documento stesso Raffaele. Comprende 27 articoli (13). Questo documento non sembra genuino nella forma in cui ci è pervenuto: gli articoli 15 e 18 enumerano i casi di scomunica, e tra questi vien inserito un altro articolo (il 16°) sulla disciplina dei monaci, e un altro ancora contro la simonia (il 17°). L'articolo 20° ripete in gran parte il 6°, il 23° e il 24° sono la continuazione del 18° sulla simonia; il 26° riguarda i religiosi latini e sembra una interpolazione; il 27° è una appendice all'11° ed al 12°, sul modo di confessare, e la penitenza sacramentale da dare. Ecco brevemente l'analisi degli altri:

I vescovi greci sono tollerati in Cipro, ed il loro ufficio è determinato dal canone 9° del IV° Concilio Lateranense (art. 1). - In caso di furto i Greci sono tenuti alla restituzione (art. 2). - Sette sono i sacramenti, e tra questi la « confirmatio in fronte cum chrismate per Episcopum » (art. 3). - Il battesimo non deve essere ritardato, e nelle unzioni si deve seguire l'uso latino, « videlicet, ut antequam puer baptizetur, inungat eum sacerdos oleo sancto cum pollice, crucem faciens inter

scapulos et in pectore » (art. 4). - Spetta al vescovo di amministrare la Cresima ; per il crisma e gli olii santi il vescovo greco seguirà ogni anno la disciplina della Chiesa latina. È proibito far sul battezzato unzioni diverse di quelle indicate all'art. 4°, e soprattutto di unger tutto il corpo del battezzato. Per la consacrazione dell'olio degli infermi, si osserverà il rito della Chiesa Romana (art. 5). - Una formola è prescritta ai Greci per adorare il SS^{mo} portato in viatico, anche se sotto la specie dell'azimo ; la riserva deve essere rinnovata ogni 25 giorni ; in Quaresima è prescritto di celebrare tutti i giorni, sia secondo la liturgia di S. Basilio, sia secondo quella del Crisostomo ; prima della messa occorre cantare o recitare (« cantaverit aut dixerit ») il mattutino (art. 6). - Il Canone 21 (« Omnis utriusque sexus ») del IV° Concilio Lateranense, sulla confessione e comunione annua, è esteso ai Greci, e soltanto i sacerdoti approvati debbono ascoltare le confessioni (art. 7). - Gli ultimi sacramenti debbono essere amministrati in tempo opportuno (art. 8-9). - Sono proibiti i sortilegi, il ricorso a medici israeliti o musulmani (art. 10). - Obbligo è fatto ai vescovi greci di conferire sette Ordini, anche secondo la formola della Chiesa Romana se non ne hanno una propria ; si rinnovano le disposizioni dei documenti giuridici anteriori sulle ordinazioni (art. 13). - Si rinnovano le prescrizioni di Innocenza IV intorno al matrimonio, vengono prescritte le proclamazioni prima del matrimonio e proibiti i matrimoni clandestini (art. 14). - Enumerazione di diverse cose proibite ai chierici (art. 19). - Proibizione di celebrare più di una messa al giorno, eccetto il caso di necessità (14) ed il

(14) Al medesimo sacerdote, s'intende. Sarebbe il primo esempio di *binazione* storicamente conosciuto nella Chiesa orientale. In quanto al fatto di celebrare

giorno del Natale (art. 20). - È fatto obbligo ai vescovi greci di consacrare il crisma ogni anno, adoperando soltanto l'olio ed il balsamo (art. 21). - Si espone la dottrina cattolica sul Purgatorio (art. 22). - Enumerazione dei casi riservati ai vescovi (art. 25).

Queste disposizioni dell'arcivescovo Rainulfo introducano ibridismi rituali diversi da quelli già imposti o consigliati da Innocenzo IV; non risulta che abbiano avuto mai la sanzione della S. Sede.

Vedremo come, dei cinque documenti del diritto cipriotto, uno solo, la Costituzione *Sub catholicae* di Innocenzo IV, è stato esteso all'Italia e vi è rimasto in vigore in parte anche dopo l'*Etsi pastoralis* del 1742.

2.° - Il diritto italo-greco del sec. XVI°.

Non è di certo dal sec. XVI° che i Papi hanno preso ad occuparsi dei Greci d'Italia, sia secolari, sia monaci, ma la maggior parte dei documenti conosciuti finora è d'indole storica o semplicemente amministrativa, e necessariamente occorre aspettare che gli studi siano più inoltrati per estrarne la parte canonica. Dopo la presa di Costantinopoli però, l'afflusso dei Greci in Italia fu considerevole, formarono colonie, edificarono chiese. Erano cattolici? Alcuni hanno detto di sì, e di certo il ricordo del Concilio di Firenze non era ancora perduto, e il partito dell'Unione, benchè vinto, contava ancora qualche aderente. Sembra nondimeno che il gran numero di questi Greci, venuti da regioni allora intieramente staccate dalla comunione romana o cattoliche

tre volte nel giorno di Natale, non è mai esistito in Oriente, e sembra essere stato menzionato *ad abundantiam*.

soltanto di nome - ed era il caso di Cipro - abbiano professato gli stessi errori dei dissidenti. Erano curati da esarchi patriarcali mandati da Costantinopoli (15) o da Ochrida, e, benchè alcuni Arcivescovi di Ochrida siano stati probabilmente in comunione con Roma in quei tempi, perdura tuttavia un dubbio serio sulla sincerità dei loro sentimenti. Siccome, specialmente dopo il Concilio di Trento, i Greci non avrebbero potuto ottenere nulla in Italia senza riconoscere almeno esteriormente l'autorità pontificia, è da domandarsi se non hanno spesse volte usato della cosiddetta *oikonomia*. Siccome i fatti contrastavano colle parole, i privilegi concessi venivano ritirati, poi accordati di nuovo dopo prova di recipiscenza, finchè Pio IV, avendo visto chiaro nel giuoco, revocò tutte le concessioni anteriori (1564). Dieci anni dopo Gregorio XIII intraprese a ricondurre all'ovile tutte quelle pecore smarrite, o cercò pure di separare i cattolici dai dissidenti. L'opera di Gregorio XIII ebbe per termine l'Istruzione Clementina, così chiamata, perchè fu promulgata da Clemente VIII. Si

(15) Due documenti in proposito sono conservati in originale nell'archivio del monastero di Zograf all'Atos, e sono stati pubblicati da W. Regel, *Actes de l'Athos, IV: Actes de Zographou*, supplemento al vol. XIII del *Vizantijskij Vremennik*, Pietrogrado 1907, NN. LIX-LX, pp. 132-139. - Il primo è la determinazione fatta da Paisio, arcivescovo di Ochrida, nel 1566, dei diritti da pagarsi ai sacerdoti da parte dei fedeli dell'eparchia d'Italia; il secondo è la nomina fatta dal medesimo Paisio nello stesso anno 1566, di Timoteo, Vescovo di Coriza, e Metropolita d'Italia, come successore del defunto Pafnuzio. Tre di questi Metropoliti sono quindi conosciuti finora: Giosafat Lambos nel 1536 (v. appresso), Pafnuzio, e Timoteo dal 1566. Nelle *Udienze* del Cardinale Santoro, si trova traccia di qualche altro per il periodo posteriore.

parlerà di quest'ultima nella sezione seguente: per adesso ci limiteremo a dare il regesto dei tredici documenti pontifici del sec. XVI° finora conosciuti intorno alle relazioni dei Greci d'Italia colla S. Sede.

1514. VI. 3. — Leone X, ai Greci di Venezia, « *Pro parte vestra* ». Permette ai detti Greci, dietro loro supplica, di fabbricare una chiesa loro propria a Venezia, e la riceve mediante un canone annuo di cera sotto la protezione della Sede Apostolica. - *Appendix ad Bullarium S. C. de Propaganda Fide*, I, 14-15.

1521. V. 18 — Leone X. « *Accepimus nuper* ». Conferma ai Greci il libero esercizio dei loro riti e costumanze sanzionate nel Concilio Fiorentino, e permette ai prelati greci di celebrare e di amministrare i Sacramenti ai Greci anche nei luoghi sottomessi ai prelati latini, e di questuare, ma proibisce ai vescovi greci di ordinare i chierici latini, ed ai vescovi latini di ordinare i chierici greci. Nei luoghi ove si trova soltanto un Ordinario latino, questo dovrà avere un Vicario generale greco scelto dai Greci stessi o almeno da loro ben visto, da mantenersi alle loro spese; il metropolitano dovrà nei casi di appello al proprio tribunale, deputare un giudice greco nelle cause dei Greci. È proibito ai sacerdoti latini di celebrare sugli altari dei Greci, e di impedire così i sacerdoti greci di farlo, dato che non possono celebrare che una volta al giorno sul medesimo altare. Là dove vi sono due vescovi, l'uno greco, l'altro latino, ognuno si occuperà soltanto delle persone del suo rito. I chierici latini non potranno immischiarsi negli affari dei Greci se non vengono chiamati espressamente; i monaci greci godono dei medesimi privilegi che i regolari latini; le vedove dei sacerdoti e chierici goderanno dei medesimi privilegi dei loro mariti. I Vescovi di Caserta e di Ascoli sono deputati alla protezione dei Greci. — Leone Allacci, *De aetate et interstitiis in collatione ordinum etiam apud Graecos servandis*, Roma 1639, pp. 5-13.

1521. VII. 4. — Leone X. « Theodoro Spondognino patritio Constantinopolitano ». « *Cum nuper* ». Proibisce di ribattezzare alla latina quelli che lo furono secondo il rito orientale, di molestare i Greci delle isole dell'Ionio, di Cipro e di Creta, della Dalmazia e dell'Italia tutta, a motivo dei loro riti e cerimonie, di usurpare i loro beni ecclesiastici, di esigere danaro per la santa comunione o per i funerali, di passare ad arbitrio proprio da un rito all'altro. Ricorda le disposizioni del Breve del 18 maggio 1521 e deputa il destinatario per farle osservare ovunque. - *Appendix...*, I, 17-19.

1525. VII. 15. — Clemente VII, al (Vescovo latino di Cefalonia) ed al suo (clero). « *Cum sicut* ». Il Breve di Leone X del 18 maggio 1521 non dispensa i Greci dall'obbligo di riconoscere l'autorità del Vescovo latino di Cefalonia e di pagargli i soliti diritti (« regalia »). - *Appendix...*, I, 19-20.

1526. III. 26. — Clemente VII. « *Provisionis nostrae* ». Conferma il Breve di Leone X del 18 maggio 1521. - Leone Allacci, *De aetate...*, pp. 5-14.

1531 o 1532 (= anno VIII° del Pontificato, stile dell'Incarnazione, cioè tra il 18 novembre 1531 ed il 24 marzi 1532). Clemente VII. « *Ex iniuncto* ». Unione della chiesa di S. Anna alla Confraternita dei Greci di Ancona. - *Appendix...*, I, 20-21.

1534. XII. 23. — Paolo III. « *Dudum* ». Conferma il Breve di Leone X del 18 maggio 1521 ; stabilisce l'obbligo per i Vescovi latini di aver un Vicario generale greco, scelto dai Greci o almeno a loro grato, mantenuto a spese loro, e di deputare un giudice greco nelle cause dei Greci ; le vedove dei sacerdoti e chierici greci debbono godere dei medesimi privilegi di cui godevano durante la vita dei loro mariti ; altre disposizioni del genere, come per esempio di poter comunicare anche i fanciulli. Il Breve di Leone X del 18 maggio 1521 non è stato mai revocato dal Pontefice, contrariamente a ciò

che si dice, e ne ripeta le principali disposizioni. - *Appendix...*, I, 21-24.

1536. I. 24. — Paolo III. « *Provisionis nostrae* ». È lecito al prelado greco Giosafat Lambòs (metropolita di Rodi?) « a superiore sub graeco, ut asserit, legitime deputatum », di esercitare la sua giurisdizione sui Greci viventi in Italia. - Mons. Angelo Mercati, *Documenti pontifici per il rito e l'Oriente bizantino*, I, in *Stoudion*, V (1929-1930), pp. 79-82.

1549. VI. 22. — Paolo III. Al Nunzio di Venezia. « *Dudum postquam* ». I Greci di Venezia sono stati privati dei privilegi loro concessi da Leone X e da Clemente VII, perchè non osservavano i decreti del Concilio di Firenze e sono in realtà scismatici. Hanno esposto che invece vivono cattolicamente; se il loro esposto è vero, che siano restituiti in possesso dei loro privilegi. - *Appendix...*, I, 32-36.

1564. II. 16. — Pio IV. « *Romanus Pontifex* ». Proibisce di dare la comunione ai fanciulli nell'atto del battesimo e sottomette i Greci, i loro monasteri e chiese, alla visita e correzione dei Vescovi latini, revocando tutti i privilegi concessi in contrario. - *Bullarium pontificium de Propaganda Fide*, I, 8-10.

1566. VIII. 20. — Pio V. « *Providentia Romani pontificis* ». Proibisce ai sacerdoti greci, principalmente a quei coniugati, di celebrare in latino, e parimente ai sacerdoti latini di celebrare in greco, revocando tutte le licenze concesse in proposito. - *Bullarium... de P. F.*, I, 11-12.

Senza data, ma di Gregorio XIII. « *Quamvis sancta* ». Proibisce ai chierici latini di farsi ordinare in rito bizantino per poter conservare la propria moglie, e per officiare chiese greche in luoghi ormai senza popolo greco; varie prescrizioni intorno alle ordinazioni dei chierici greci. - *Codex Vaticanus latinus 6198*, foll. 268-269.

1598. VII. 30. — Clemente VIII. « *Romanus Pontifex* ». Approvazione dell'Antologio o Breviario greco di Antonio Arcudio per la recita privata dell'ufficio. - *Appendix...*, I, 109-110.

II. - L'ISTRUZIONE CLEMENTINA (1595) : GENESI E FONTI.

La riforma tridentina, eccitando il zelo dei Vescovi e spingendo ovunque a visite canoniche, richiamò l'attenzione su gli Italo-Greci propriamente detti, rimasti in numero non indifferente nella Terra d'Otranto e attorno Reggio e Bova ; inoltre sui Greci emigrati nel secolo precedente in Italia, e anche su gli Albanesi oriundi dalla parte meridionale dell'Albania, quindi di rito bizantino. — Quelli della parte settentrionale sono stati sempre Latini, e parecchie delle colonie albanesi d'Italia provengono difatti da quella regione. - Il primo ad occuparsene seriamente sembra esser stato il cardinale Giacomo Savelli, arcivescovo di Benevento : si vedrà nella sezione seguente come il Concilio provinciale da lui celebrato nel 1567 potrebbe essere la prima assemblea episcopale che abbia preso di mira il ritorno degli emigrati greci e albanesi alla fede cattolica. Si sa come nel 1573 Gregorio XIII, che tanto fece per l'Oriente, istituì la Congregazione *de rebus Graecorum*, alla quale furono trasmesse le informazioni ed i quesiti di vari Vescovi : Antonio Lombardi, Arcivescovo di Messina, verso il 1589 (16), Annibale d'Afflitto, Arcivescovo di Reggio nel 1597 (17), Carlo Cento, Vescovo

(16) Pubblicato una prima volta da Cirillo Korolevskij nel *Bessarione*, 1913, pp. 466-472, e poi dal ieromonaco di Grottaferrata Sofronio (Gassisi) in *Roma e l'Oriente*, VIII (1914), pp. 347-352.

(17) Pubblicato insieme alla risposta del Cardinale Giulio Santoro a nome della Congregazione dal

di Ancona verso la medesima epoca (18), di altri Prelati ancora, e da Cortese Branàs, Rettore della chiesa greca di Napoli nel 1592 (19), per limitarci a ciò che riguarda l'Italia.

I verbali delle Congregazioni *de rebus Graecorum* non ci sono stati conservati tutti. Il Codice 17 delle *Miscellanee comuni* dell'Archivio di Propaganda contiene, insieme a buona parte degli originali annessi, i verbali di quelle tenute dal 1593 al 1600 (20). Il *Barberiniano*

ieromonaco Sofronio in *Roma e l'Oriente*, VIII (1914), pp. 116-119.

(18) Se ne parlò in diverse Congregazioni di cui ci è stato conservato il verbale.

(19) Se ne parlò nella Congregazione del 28 settembre 1593.

(20) Il codice consta di 627 fogli, di cui una parte soltanto (foll. 14-379) riguarda l'Oriente e proviene dalla Congregazione greca. Anche quella parte è disordinata. I fogli 1-6 contengono due indici di tutto il volume, l'uno moderno, l'altro del XVII° secolo. Poi i foll. 186-379 danno le Congregazioni tenute dal 1593 al 1595 con documenti che vanno fino al 1597, mentre i foll. 14-185 danno quelle del 1599 e del 1600, con qualche documento anteriore. Ecco l'elenco delle 26 Congregazioni così conservateci :

1593.	II.	10.	}	(Non pubblicata, perchè mancante nel Codice Barberiniano 2607).
»	III.	?		
»	»	17.	}	foll. 226-236.
»	»	31.		
»	VIII.	31.		
»	IX.	7.		
»	»	14.		
»	»	28.		

Latino 2607 è una copia di sette tenute nel 1593, dietro il quale è stata fatta una pubblicazione parziale (21). Si ritrovano anche brani di Congregazioni posteriori al 1600 nell'Archivio Vaticano (22). Siamo però bastantemente informati sulla genesi dell'Istruzione Clementina.

Era la prima volta, dopo centocinquanta anni, dall'epoca del Concilio Fiorentino, che la Curia si trovava a contatto diretto coll'Oriente. La lunga risposta del cardinale Guglielmo Santoro a Antonio Lombardi, Arcivescovo di Messina, dimostra come nessun punto

1594.	VI.	3.	foll. 283-287, 288-289, 306, 308.
»	XI.	16.	foll. 254-255, 265.
»	XII.	14.	foll. 274-275.
1595.	VIII.	30.	foll. 329, 332, 335 ^v -336.
1599.	VIII.	11.	fol. 14.
»	»	16.	foll. 16-17.
»	»	30.	foll. 18.
»	IX.	30.	foll. 28-31.
»	XI.	24.	foll. 35.
»	XII.	13.	foll. 37-45.
1600.	I.	17.	foll. 46-47.
»	»	31.	foll. 50-51.
»	II.	28.	foll. 62-63.
»	IV.	10.	foll. 67-68.
»	VII.	3.	foll. 69-71.
»	»	17.	fol. 77.
»	VIII.	14.	foll. 85-88.
»	XI.	24.	fol. 162.

(21) Da Cirillo Korolevskij nel *Besarione*, 1913, pp. 345-359. Manca una Congregazione, quella tra il 1° ed il 16 marzo 1593.

(22) Non ne ritrovo per ora l'indicazione precisa. Si sa che ben presto la competenza della Congregazione fu estesa a tutte le missioni.

venne risolto senza maturo esame di tutti i monumenti di storia e di diritto che si potevano allora conoscere. Due punti specialmente furono materia di molte discussioni : il vecchio privilegio dei sacerdoti orientali di amministrare la Cresima, ed il numero settenario degli Ordini. Gli alunni del Collegio Greco, e tra loro il già celebre Pietro Arcudi, furono consultati e produssero memorie. L'amministrazione della Cresima venne proibita ai semplici sacerdoti, perchè si dubitava della validità di una tale collazione ; in quanto al numero settenario degli Ordini, si pensò un momento a tradurre in greco le parti del Pontificale Romano riguardanti i riti degli Ordini non esistenti presso i Greci, poi la questione fu lasciata senza risoluzione : doveva essere riassunta sul principio del secolo seguente, quando si fece la prima revisione dell'Efcologio greco, risolta nel senso dell'introduzione delle forme romane, ciò che d'altronde non ebbe effetto in seguito alla venuta in seno della Commissione del celebre Oratoriano Giovanni Morin, e anche perchè Urbano VIII non prese veruna decisione intorno a questa revisione dell'Efcologio (23).

Il risultato delle deliberazioni delle varie Congregazioni è consegnato in un opuscolo pubblicato nel 1596 coi tipi della Tipografia della Camera Apostolica sotto

(23) Si sa come Benedetto XIV riassunse il lavoro delle precedenti Congregazioni sulla revisione dell'Efcologio, abbandonò del tutto la teoria sul numero settenario obbligatorio degli Ordini, e pubblicò il libro con una Istruzione diretta a chiarire i punti che avevano maggiormente attirato l'attenzione, introducendo nel corpo del libro due sole modificazioni : l'una col dare una formola indicativa d'assoluzione per le confessioni dei Latini (p. 208 dell'edizione del 1873) e l'altra a proposito della riconciliazione degli apostati (p. 473).

il titolo un po' lungo di *Perbrevis Instructio super aliquibus ritibus Graecorum, ad Revmōs Patres Dominos Episcopos Latinos, in quorum Civitatibus vel dioecibus Graeci, vel Albanenses Graeco ritu viventes degunt, ac Literae quaedam Apostolicae, ad ipsos Graecos et eorum ritus pertinentes, necnon Forma professionis Fidei orthodoxae a Graecis ad unitatem S. R. E. venientibus faciendae. Mandato S. D. N. D. Clementis Papae VIII, simul excusae* - 8° di pp. 43. Dal nome di Clemente VIII, che la promulgò, questa Istruzione ha preso il nome di *Clementina*.

L'opuscolo comprende l'Istruzione propriamente detta, divisa in 37 articoli nelle edizioni più recenti (24), la Costituzione di Innocenzo IV *Sub catholicae* per l'isola di Cipro, il Breve di Pio IV *Romanus Pontifex* del 1564, la Bolla di S. Pio V *Providentia* del 1566, due decretali di S. Innocenzo I° al Vescovo di Gubbio e di Innocenzo III intorno al ministro della Cresima, la parte del decreto *ad Armenos* del Concilio Fiorentino e un canone del Tridentino (sess. VII, can. 3) che riguardano il medesimo sacramento: finalmente, una ristampa (colla data del 1623 nell'esemplare che ho sott'occhio, ma con paginazione che fa seguito a quella dell'*Instructio*) della professione di fede di Gregorio XIII per i Greci, in greco ed in latino.

Relativamente al dispositivo, la *Clementina* non è una ripetizione della *Sub catholicae*; anzi, non tocca i

(24) Il vol. I° del *Bullarium pontificium... de Propaganda Fide*, pp. 1-15, riproduce tutto l'opuscolo meno la professione di fede. Le altre edizioni della *Clementina* sono: il *Bullarium Romanum* del Cocquelines, t. V-II, pp. 72-73; la *Collectio Lacensis*, t. II, coll. 448-450 (nell'Appendice del Concilio Libanese maronita del 1736); Mansi, t. XXXVIII, coll. 306-308; *C. I. C. Fontes* dell'Emo Gasparri, I, N. 179, pp. 343-346.

punti, da questa già contemplati: ne è un supplemento. Ne segue che, nell'intenzione di Clemente VIII, la Clementina non viene a sostituire nè la costituzione di Innocenzo IV, nè gli altri documenti che seguono nell'opuscolo appositamente stampato, ma li completa.

Dal frontespizio risulta chiaramente che la Clementina ed i documenti annessi avevano valore di legge per i Greci e Albanesi d'Italia e per via di conseguenza nei luoghi di Grecia sottomessi al dominio veneto o genovese, cioè Creta, una parte del Peloponneso, Chio. Vedremo nella sezione VI come questo diritto, benchè implicitamente abrogato da Benedetto XIV, venne esteso ad altre regioni molto distanti, per una interpretazione inesatta della parola *Greci*.

III. - I SINODI PROVINCIALI E DIOCESANI.

Già prima dell'Istruzione Clementina, ma soprattutto dopo, molti Concili provinciali e Sinodi diocesani si sono occupati dei Greci e degli Albanesi d'Italia. L'elenco provvisorio pubblicato da Mons. Louis Petit nel vol. XXXVI-A del nuovo Mansi, di tutti i concili e sinodi di cui aveva avuto notizia, è per forza incompleto. La Biblioteca Barberiniana, oggi al Vaticano, e la *Raccolta Generale, Concili*, della Vaticana, sono abbastanza ben fornite, specialmente in quanto spetta all'Italia, quindi all'argomento che ci occupa. Anche il compianto ieromonaco di Grottaferrata Sofronio (Gassisi) si era interessato della materia. Ecco un elenco di queste assemblee, prescindendo da quelle in cui non si trova nulla in proposito.

Messina 1392, sinodo diocesano radunato dall'arcivescovo Filippo Crispo; citato dal Gassisi (*Roma e l'Oriente*, VIII (1914) senza indicazione di biblioteca in cui si possa riscontrarlo.

Benevento 1567, concilio provinciale tenuto dal Cardinale Giacomo Savelli; *Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae continens concilia XIX ... cura ... Fr. Vincentii Mariae, Ordinis Praedicatorum Cardinalis Ursini Archiepiscopi*, Benevento 1695 (Barb., C. V. 29) : sessione II, tit. III : *De reformatione Graecorum eorumque erroribus tollendis*, pp. 315-318.

Cassano 1581 : Sinodo del Vescovo Tiberio Carafa ; testo nel codice già citato di Propaganda, foll. 211-215.

Cassano 1589 : Sinodo del Vescovo Audoeno (Ludovico Owen) ; testo nel medesimo codice, foll. 215-219.

Benevento 1599 : concilio provinciale tenuto dall'Arcivescovo Massimiliano Palumbo, pubblicato nel Mansi, t. XXXVI-bis. - Cfr. tit. XVI, cap. 7 : Mansi, col. 434-A.

Messina : Sinodo diocesano dell'Arcivescovo Antonio Lombardi, tenutosi nel 1588 (Gassisi, l. c.) : fece decreti, dice il Gassisi, che furono rinnovati nei Sinodi posteriori. Vuol dire che furono messi in armonia colla Clementina. Non ci è riuscito di rintracciarli.

Palermo : Sinodo diocesana ; *Synodus dioecesis celebrata ab... D. Ioannettino Doria... Archiepiscopo Panormitano, anno Domini 1615*. Palermo, 1615. Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 198.

Messina : Sinodo diocesana del 1621 (Gassisi, l. c.). Non visto.

Monreale : Sinodo diocesana del 1622. Cfr. *Synodus dioecesis celebrata a b... D. Hieronymo de Veniero et Leyva ... Archiepiscopo Montis Regalis, die 12 mensis septembris 1622*. Monreale, 1623. Barberiniana. C. VI. 51, int. 1. - Pars I, cap. X : « De Albanensium seu Graecorum ritu ». pp. 22-29. Segue la professione di fede di Gregorio XIII, in greco e latino, pp. 30-43. - Riproduce *ad verbum* la Clementina con alcune parole introduttive, ed un articolo nuovo in fine : « Parvuli usu carentes rationis non tenentur sacram sumere Eu-

charistian. Hortamur itaque parochos, ne eam ullo unquam tempore infantibus impertiantur, antequam ad annos pervenerint discretionis ».

Palermo : Sinodo diocesana del 1633. Cfr. *Synodus dioecesisana tertia celebrata a ... D. Ioannettino Doria ... Archiepiscopo Panormitano, anno Domini 1633*. Palermo, 1634. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 198. - Pars I, cap. VIII : « De ritibus Graecorum », pp. 22-29. Ricopia la Clementina.

Melfi : Sinodo diocesano del 1635. Cfr. *Melphiensis ac Rapollensis Ecclesiarum synodales constitutiones ... a Rmo P. Deodato Scalia praesule ... celebrata anno 1635*. Venezia, 1639. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 175, int. 1. - Sessio III, tit. I : « De ritu Graecorum et Albanensium eorumque reformatione », pp. 65-74. Celebrato poco dopo il transito al rito morano di *Ager Niger* (= ?), di Ginestra, e di una parte di Barile (25). In questo Sinodo vien proibito per la prima volta a quelli che avevano cambiato rito di riassumere quello bizantino, principio che verrà poi canonizzato dall'*Etsi pastoralis* (11, 13).

Monreale : Sinodo del Cardinale Cosimo de Torres nel 1638. Non visto.

Monreale : Sinodo diocesana del 1648 (Gassisi, l. c.) : non visto.

Palermo : Sinodo del 1652. Cfr. *Constitutiones dioecesisanae Synodi Fr. D. Martini de Leon et Cardenas Archiepiscopi Panormitani ... celebratae anno Domini 1652*. Palermo 1653. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta*

(25) Veggasi in proposito Cirillo Korolevskij, *Le vicende ecclesiastiche dei paesi italo-albanesi della Basilicata e della Calabria*, I, Barile, in *Archivio storico per la Calabria e la Lucania*, I (1931) pp. 54-68. Questo Sinodo è rimasto sconosciuto al Korolevskij.

Generale, Concili, IV, 198. - Pars I, cap. VIII : « Ritus ab Italo-Graecis observandi », pp. 23-31. Come i precedenti, ricopia la Clementina. Nella parte III, cap. I, N. 12, p. 94, viene per la prima volta inserito un articolo ispirato dalla Bolla *Providentia* di S. Pio V del 1566.

Monreale : Sinodo del 1652. Cfr. *Constitutiones et decreta synodalia dioecesis Montis Regalis ex Synodo promulgata anno 1652, Eñno ... Francesco Peretti ... Cardinali Montalto Archiepiscopo*. Monreale, 1653. - Barberiniana, C. VI. 51, int. 2. - Riproduce, in latino soltanto, pp. 8-15, la professione di fede di Gregorio XIII ; poi, sessio I, cap. XIV : « De Graecorum nostrorum ritibus », pp. 37-48. In sostanza, è la Clementina : vi sono però alcune novità. Proibisce di celebrare l'ufficio dei defunti per i fanciulli e per gli impenitenti, introduce sotto pena di sospensione per i sacerdoti e di scomunica per i fedeli ai Latini di ricevere la santa comunione nelle chiese greche ; prescrive la forma indicativa per l'assoluzione sacramentale, ecc.

Girgenti : Sinodo del Vescovo Ferdinando Sanchez de Cuellas nel 1653. - Non visto.

Benevento : Concilio provinciale dell'arcivescovo Giambattista Foppa nel 1656, tit. LXVI (*Synodicon*, p. 595). Rinnova i decreti del Cardinale Savelli del 1567.

Messina : Sinodo dell'Arcivescovo Simone Carafa nel 1663. - Non visto.

Palermo : Sinodo del 1679. Cfr. *Constitutiones dioecesanæ Synodi D. Jocabi de Palafox et Cardona Archiepiscopi Panormitani ... celebratæ anno Domini 1679*, 2ª edizione, Palermo 1747. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 198. - Pars I, cap. VIII, Nn. 50-61, pp. 13-18 : « Ritus ab Italo-Graecis observandi » ; pars III, cap. I, N. 13, p. 49 : copia il Sinodo del 1652.

Messina : Sinodo del 1681. Cfr. *Synodus a ... Ioseph Cigala Archiepiscopo Messanensi anno 1681 ... celebrata*. Messina, s. d. (1681). - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 176. - Tit. I, decr. I, « De fide emittenda » (*sic!*), art. 8, p. 10; tit. II, decr. VI, « De Graecis orientalibus », pp. 201-207. Interessante: Messina era un centro greco, molti mercanti greci vi approdavano, ed i monaci del Sinai vi avevano una procura (*μετόχιον*), la di cui storia meriterebbe di essere narrata. A Messina come in altri luoghi, si aveva da fare con una popolazione che si voleva considerare come cattolica e che in realtà lo era spesse volte soltanto in apparenza.

Benevento : Concilio provinciale del Cardinale Vincenzo Orsini del 1693. Tit. XIX : « De clericis coniugatis et diaconis sylvaticis (*Synodicon*, pp. 624-625); tit. XLVIII : « De Graecis, ne in schismaticorum errores incidant » (*Synodicon*, pp. 654-696). *Collectio Lucensis*, I, coll 83-86). Esaggera l'art. 26 della Clementina e vorrebbe (can. 9) che nei matrimoni misti, quando la madre è latina, la prole dovesse essere *sempre* latina, perchè alla madre appartiene principalmente l'educazione dei figli, quindi *praevalet semper mater latina* (26).

Girgenti : Sinodo del Vescovo Francesco Ramirez nel 1704. - Non visto.

Ancona : Sinodo diocesano del 1708. Cfr. *Synodus Anconitana habita anno 1708 a... Cardinali Marcello de*

(26) Il *Synodicon dioecesanum S. Beneventanae Ecclesiae*, Benevento 1723, pubblicato dallo stesso Cardinale Orsini, è una raccolta, non più di *Concili*, ma di *Sinodi diocesani*, e va dal 1686 al 1722. Contiene in più il Concilio provinciale del 1689. In detto volume non si trova nulla intorno ai Greci o agli Albanesi.

Aste, confirmata et aucta a ... Cardinale Bartholomaeo Massaei (= Massei) *Episcopo in sua Synodo celebrata ... anno 1738*. Ancona 1738. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, IV, 77. - Decr. I, « De Graecis et eorum ritibus ... Additio ad primum Decretum », p. 3. - Appena alcune righe : rimanda al Sinodo del Cardinale Giovanni Conti, che fu vescovo di Ancona dal 1664 al 1691.

Messina : Sinodo dell'Arcivescovo Giuseppe Migliaccio nel 1725. Cfr. *Synodo diecesana ... a ... D. Ioseph Migliaccio ... anno Domini 1725 Messanae in sua Protometropolitana ecclesia celebrata*. Messina 1725. - Biblioteca Vaticana, *Chigiana*, III, 775. - Sess. I, tit. I, decret. I, N. 6, p. 16 : sulla professione di fede da emettersi da tutti gli ecclesiastici greci che capitano in diocesi. - Sess. III tit. II, decret. II : « De Graecis orientalibus », pp. 135-137. - È una ripetizione quasi letterale delle disposizioni del Sinodo del 1681.

Ancona : Sinodo del 1726. Cfr. *Synodus Anconitana a ... Ioanne Baptista ... Cardinali Bussio .. (= Bussi) celebrata ... anno Domini 1726*. Roma 1727. - Biblioteca Vaticana, *Chigiana*, III, 1728 ; *Raccolta Generale, Concilii*, III, 38. - Pars I, cap. IV : « De Graecis et eorum ritibus », pp. 20-22. La professione di fede è imposta non soltanto a tutti gli ecclesiastici, ma ancora a tutti i secolari che volevano cantare in chiesa o semplicemente intervenire alle funzioni. Nell'Appendice (pp. 210-211) vi sono due lettere del S. Ufficio, l'una del 30 aprile 1624 al Vescovo Luigi Galli, per prescrivere di non ammettere sacerdoti greci provenienti da luoghi sospetti all'esercizio del loro ministero, e una altra del 22 dicembre 1622 sull'ordinazione da farsi a Roma di tutti i chierici greci d'Italia.

Monreale : Sinodo del Cardinale Alvaro Cienfuegos nel 1730. - Non visto.

Ancona : Sinodo del 1779. Cfr. *Synodus dioecesana a ... Iohanne Octavio ... Cardinali Bufalino* (= Bufa-

lini) ... celebrata ... anno Domini 1779. Roma 1779. - Biblioteca Vaticana, *Raccolta Generale, Concili*, III, 38. - Pars I, tit. VII: « De Graecis et Armenis », uu. 77-80. Nell'Appendice, N. 10, pp. 334-339, versione italiana compendiata dell'*Etsi pastoralis*.

Anglona e Tursi: Sinodo del 1901. Cfr. *Synodus dioecesisana quam ... Carmelus Pujia Episcopus ... anno Domini 1902 celebravit*. Siena, 1903. Constitutio IV, cap. VI: « De Italo-Graecis », pp. 140-145. Meno qualche disposizione speciale, è un estratto dall'*Etsi pastoralis*, ma tutto il Sinodo è interessante per conoscere gli usi, costumi ed anche abusi della Calabria in quei tempi.

Rossano: Sinodo del 1906. Cfr. *Synodus prima dioecesisana Rossanensis*, Napoli, Tipografia dei Sordomuti, 1906. - Non visto.

Sarebbero da ricercare i Sinodi seguenti: Rossano 1574, Santa Severina 1576, Palermo 1586, Monreale 1588, Girgenti 1589, Monreale 1589, Melfi 1598, Monreale 1604, 1606, 1607, 1609, Girgenti 1610, Palermo 1622, Monreale 1632, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1646, Girgenti 1655, 1703, ed i Sinodi tenuti a Malta negli anni 1591, 1610, 1620, 1625, 1629, 1646, 1668, 1680. Questi ultimi si trovano nella Biblioteca di Malta (*Catalogo dei codici che si conservano nella pubblica Biblioteca di Malta*, Valletta, 1856, manoscritto 6, p. 16).

Tutti questi Sinodi non hanno più oggi interesse, se non per la storia del diritto. Anche quelli di Anglona e Tursi del 1902 e di Rossano del 1906 sono caduti in disuso, dopo l'erezione dell'eparchia italo-albanese di Lungro nel 1919. Non vi è stato ancora tenuto Sinodo eparchiale. Qualche notificazione episcopale è stata pubblicata nel *Bollettino ecclesiastico trimestrale della diocesi di Lungro*, che esce tre o quattro volte l'anno dal 1925, e nelle *Disposizioni per il clero* emanate separatamente nel 1922 (Grottaferrata 1922).

IV. - L'« ETSI PASTORALIS » (1742).

La natura dell'*Etsi pastoralis* ha bisogno di essere precisata. Si dice comunemente che è una codificazione di tutto il diritto particolare degli Italo-Greci ed Italo-Albanesi, e quindi sarebbe un primo saggio di codificazione orientale, analogo a quello che vien ora intrapreso dalla S. Sede. Basta leggere il proemio della Costituzione con attenzione per accorgersi che non è così.

In primo luogo Benedetto XIV determina le *regioni* a cui si estende il nuovo documento: « tam in ditione nostra ecclesiastica et utraque Sicilia quam in reliquis Italiae partibus et insulis adiacentibus »: non si applicava quindi all'isola di Chio, ultimo lembo del dominio dei Latini in Oriente, allora dipendente dalla Repubblica di Genova; non doveva applicarsi ad altre regioni, come a modo d'esempio l'Ungheria, in cui di fatto fu introdotta.

In secondo luogo, l'*Etsi pastoralis* non abroga del tutto la legislazione precedente, cioè la Costituzione di Innocenzo IV e la Clementina, nonchè le Bolle di diversi Papi da Leone X ed in poi che vengono espressamente menzionate: « ... omnia et singula, quae laudabiliter provida Romanorum Pontificum... statuta, ordinata indulta et facta dignoscuntur... per praesentes nostras litteras innovamus, confirmamus, et approbamus, illisque nostrae approbationis, confirmationis et innovationis robus adiicimus... praterquam in iis, quae praesentibus nostris adversantur... ».

Quindi, per avere *completa* la legislazione degli Italo-Albanesi, occorre tener conto di tutte le fonti precedentemente enumerate, ed eliminare soltanto ciò che più non si accorda con l'*Etsi pastoralis*.

La Costituzione di Innocenzo IV aveva un triplice scopo : prevenire le controversie ed i dissidi tra Greci e Latini nell'isola di Cipro, tenuto conto del predominio latino ; impedire ai Greci, in grande maggioranza non cattolici, di propagare i loro errori ; introdurre nel rito e le usanze orientali, secondo la mentalità di tutto il Medio Evo e dell'epoca più moderna fino all'istituzione della Propaganda, certe prescrizioni disciplinari o liturgiche prettamente occidentali, ma riguardate allora come necessarie. La Clementina sembra avere un unico scopo : impedire ai Greci e Albanesi, venuti di fresco dall'Oriente e quindi imbevuti di tutti gli errori che correivano in mezzo ad un popolo retto da pastori non cattolici, di conservare detti errori e di propagarli : quindi gli articoli 22-24 e 26, riguardanti le famiglie di rito misto : il rito romano vi è indubbiamente favorito, e la sola spiegazione possibile sembra questa : che cioè si tenevano sospetti detti Greci ed Albanesi finchè non avessero dato prova di sincero e perseverante attaccamento alla fede cattolica, e quindi non potevano essere equiparati ai Latini. Per chi ha letto i documenti prodotti innanzi alla Congregazione *de rebus Graecorum*, non vi è dubbio che questi sospetti erano fondati.

Un secolo e mezzo dopo, la situazione era di certo cambiata, ma soltanto in parte. E questo non si deve dimenticare quando si tratta di apprezzare senza passione l'*Etsi pastoralis*. Tutti vanno d'accordo nel proclamare che essa non corrisponde più alla situazione di oggi e che deve essere riformata, ma la questione è di sapere se corrispondeva esattamente alla situazione di tempo di Benedetto XIV. Ora, nell'epoca di Benedetto XIV, le emigrazioni non erano finite : l'ultima fu quella che ha dato origine alla colonia di Villa Badessa, è del 1744 e non era di certo composta di cattolici. I gruppi prettamente greci di Livorno, Napoli, Ancona, Lecce, Messina erano composti di un doppio ele-

mento : uno stabile, che poteva ritenersi per guadagnato al cattolicesimo, e l'altro avventizio, che cambiava ad ogni momento e non era cattolico nemmeno in apparenza ; quello di Venezia non lo è stato mai, se non per interesse in tempi in cui era contrastata la libertà di coscienza. Per apprezzare sanamente l'*Etsi pastoralis*, non basta leggerla : occorre conoscere tutti gli annessi e connessi, ed è appunto questa conoscenza che manca alla maggior parte di quelli che ne hanno parlato. La separazione rigorosa dai cattolici dai dissidenti non è principciata che verso la fine del sec. XVIII°, quando i Greci dissidenti di Livorno ottennero il permesso di costituirsi in comunità a parte.

Quindi, la terza caratteristica dell'*Etsi pastoralis* è di mantenere il carattere restrittivo della legislazione. Però vi è una certa mitigazione : la moglie greca non è più costretta, come lo era dalla Clementina, a seguire il rito del marito latino (art. 24 ; cfr. *Etsi pastoralis*, II, 8-10 ; VIII, 7-11). Vi sono ancora altri addolcimenti (p. e. II, 3). Bisogna riconoscere che questo spirito restrittivo è stato ancora favorito dalla teoria del tutto propria a Benedetto XIV, della *praestantia latini ritus* (II, 13), teoria che è durata fino al 1867, anno in cui Pio IX, avendo da determinare la precedenza tra i patriarchi, proclamò l'uguaglianza dei riti.

Si può fare un altro quesito. Ha inteso l'*Etsi pastoralis* abrogare, per gli Italo-Greci ed Italo-Albanesi, tutto il rimanente della disciplina orientale? Non sembra, e lo dice chiaramente il proemio : « tam ipsi quam eorum filii Graecorum mores, instituta, ritus et consuetudines a Graecis progenitoribus sibi traditas studiose enixeque servare pergant » : non soltanto questo desiderio non è improvato, ma in parecchi luoghi (II, 2, 3, 4, 6 ; III, 5 ; IV, 1 ; V, 3 ; VI, 2, 8 ; VII, 6, 26 ; IX, 1, 7, 8, 10, 11, 15, 22) la disciplina orientale è confermata o almeno permessa.

Ne segue che l'eparchia di Lungro, iniziata nel 1919, è retta dall'attuale disciplina orientale in tutto ciò che non è contrario all'*Etsi pastoralis*, e non dal Codice latino, e che sarà retta dal Codice orientale una volta questo promulgato: già, coll'istituzione stessa dell'eparchia, Benedetto XV ha derogato in parecchi punti all'*Etsi pastoralis*.

Qualche parola, per finire, sulle fonti della Costituzione benedettina.

Il Proemio accenna a tutte le fonti consultate: la Costituzione cipria, la Clementina, le varie Bolle dei Papi, compresa quella di Gregorio XIII mai pubblicata a stampa sulla soppressione del rito orientale là dove non vi è popolo orientale, p. e. ad Altamura (VII, 21). Il carteggio dell'*Etsi pastoralis*, ritrovato da Monsignor Enrico Benedetti, non è stato ancora studiato a fondo: si sa soltanto che detta Costituzione è un atto personale di Benedetto XIV e non fu elaborata in Propaganda; e che fece appello a tre Consultori: i due Assesmani (Giuseppe Simone, 1687-1768, e l'uno dei due nipoti di questo, probabilmente Stefano Evodio, 1709-1782) e Felice Samuele Rodotà, primo Prelato ordinante per la Calabria (27). Alcuni articoli sono tolti dal-

(27) Due sono i Rodotà che hanno vissuto in quell'epoca dopo aver abbracciato lo stato ecclesiastico. Non può trattarsi di Pietro Pompilio, autore della celebre opera *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia*, Roma 1758-1763, tre volumi: nato nel 1707, uscito dal Collegio Greco di Roma nel 1729, non aveva avuto ancora il tempo di farsi un nome. È il suo zio Felice Samuele, figlio di Michelangelo e di Maria Lopez, nato a San Benedetto Ullano il 15 novembre 1691, ammesso nel Collegio Greco il 19 aprile 1708, sacerdote il 26 gennaio 1716, professore di lingua greca

la Costituzione di Innocenzo IV, altri dalla Clementina, altri ancora da vari documenti pontifici o da decreti del S. Ufficio; alcuni sono stati proposti dai tre Consultori o sono dichiarazioni di Benedetto XIV. L'articolo VII, 21, per esempio, è ispirato dalla Bolla di Gregorio XIII *Quamvis sancta* per Altamura (inedita); l'articolo IX, 21 è preso dalla Bolla *Accepimus nuper* di Leone X pubblicata dall'Allacci.

V. - DECRETI DELLA S. SEDE.

L'Etsi pastoralis è l'ultimo documento legislativo di una certa ampiezza riguardante gli Italo-Greci ed Italo-Albanesi. I principali decreti della S. Sede che

nel Collegio per due anni, uscì il 3 aprile 1717, rimasto a Roma e passato al rito romano. Fu scrittore della Biblioteca Vaticana per il greco e Consultore della Congregazione per la correzione dei libri della Chiesa orientae, e venne scelto da Clemente XII per essere il primo Preside del Collegio Corsini. Per favore allora specialissimo, ricevette col Breve *Litterarum scientia* del 15 settembre 1735 (inedito) la facoltà di poter ripassare al rito bizantino dopo aver ricevuto la sua nomina a Preside. Promosso Arcivescovo titolare di Berea il 16 agosto 1736 (per la data esatta cfr. A. Zavarrone, *Historia erectionis Pontificii Collegii Corsini Ullanensis*, Napoli 1750, p. 75), morì probabilmente a S. Benedetto Ullano nel 1750. Esistono di lui due ritratti, l'uno nel Collegio Greco di Roma, l'altro sopra la sua tomba nella chiesa matrice di San Benedetto Ullano, ambedue nell'abito prelatizio latino. L'iscrizione funerale collocata al di sotto lo fa vivere 48 anni: è un errore per 58, come consta dal registro del Collegio Greco. Ha lasciato gran fama di virtù.

sono venuti a completarla si trovano nei volumi I-II delle *Fonti* della Codificazione Orientale già pubblicati. Vi sarebbero da aggiungere alcune risoluzioni prese dopo le due visite apostoliche effettuate nel 1841 da Mons. Antonio Mussabini Arcivescovo latino di Smirne e nel 1857 dal Canonico Rosario Frungillo, ma saranno per lo più dichiarative dell'*Etsi pastoralis* ed in molti punti contemplano una situazione che si è di molto modificata.

VI. - ESTENSIONE DEL DIRITTO PARTICOLARE DEGLI ITALO-GRECI FUORI DELL'ITALIA.

L'*Etsi pastoralis*, la Clementina e la Costituzione cipria non sono state applicate soltanto all'Italia ed isole adiacenti (Sicilia, Corsica, Malta: in Sardegna non vi è stato mai colonia greca o albanese) ma anche in paesi più lontani, e ciò per due motivi: estensione del senso della parola « Greci » ad elementi non greci, ma rumeni e slavi, e applicazione del Canone 9° del IV° Concilio Lateranense del 1215.

L'erezione del vescovado rumeno di Făgăraş fatta da Clemente XI e promulgata da Innocenzo XIII colla Bolla *Rationi congruit* del 18 maggio 1721 comportava la riserva « ac cum hoc tamen, quod servarentur decreta omnia Congregationis de Propaganda Fide quoad Graecos qui Latinis immixti vivunt saepius emanata » (28).

Il 19 settembre 1771, Clemente XIV, colla Bolla *Eximia regalium*, trasformava il Vicariato apostolico di Mukačevo in Vescovado propriamente detto, sotto la riserva che i Vescovi dovrebbero dimostrarsi « exacte servantes et adimplentes decreta omnia Congregationis

(28) De Martinis, II, 345-348.

VV. FF. nostrorum S. R. E. Cardinalium de Propaganda Fide hactenus edita vel edenda quoad Graecos qui cum Latinis immixti vivunt, quique huic novae provisioni non obstant » (29). Medesima disposizione nella Bolla di Pio VII *Indefessum personarum* del 16 giugno 1777 per trasformare il Vicariato rituale rumeno di Oradea Mare in Vescovado (30), e nella Bolla *Charitas illa* del giorno seguente per l'erezione della sede di Križevci nell'attuale Jugoslavia (31).

Il 3 luglio 1823, Pio VII, colla Bolla *Imposita humilitati*, dismembrava 72 parrocchie dall'eparchia di Mukačevo per unirle a quella di Oradea Mare, sempre con la clausola « *servantes adamussim et exacte adimplentes omnia et singula decreta ab hac S. C. de Propaganda Fide quoad Graecos cum Latinis immixtim viventes pluries emanata* » (32).

Queste disposizioni, che vanno ripetendosi da una Bolla all'altra, erano una concessione ai Vescovi latini di Ungheria, più o meno opposti alla costituzione di una gerarchia separata per i Rumeni, i Ruteni ed i Serbo-Croati. Cambiate le circostanze, la formola scomparve: non si trova più nelle Bolle del 1853 per l'erezione delle due sedi episcopali rumene di Lugoj e di Gherla (33) e non sono più in vigore, se mai sono state osservate. Lo stesso può dirsi per Mukačevo e Križevci.

L'*Etsi pastoralis* è stata estesa alla chiesa melkita di Marsiglia nella Congregazione di Propaganda del

(29) *Ibid.*, IV, 176-179.

(30) Il testo nello *Schematismus* di Oradea Mare per l'anno 1900, pp. 25-32.

(31) De Martinis, IV, 224-227.

(32) *Ibid.*, 635-637.

(33) *Ibid.*, VI-I, 194-203.

13 gennaio 1823 (34) ; la lettera della Propaganda del 12 maggio 1890 al Cardinale Francesco Richard, arcivescovo di Parigi, relativa all'apertura di una chiesa per i Melkiti in quella città, vi allude e se ne ispira in quanto spetta alla proibizione di cresimare (35) ; finalmente, la Lettera apostolica *Ea semper* del 14 giugno 1907 relativa alla concessione di un Vescovo ai Ruteni emigrati negli Stati Uniti ne riproduceva le principali disposizioni, mentre il decreto *Cum Episcopo* del 17 agosto 1914 per i medesimi Ruteni le ha tutte abrogate.

Quanti prenderanno interesse al presente lavoro debbono essere particolarmente grati con me al Rev. D. Cirillo Korolevskij, cultore da molti anni di cose italo-albanesi, il quale aveva radunato un ricco materiale, che è servito di base al lavoro stesso.

Aggiunta a pag. 251.

Cosenza 1579: Concilio provinciale celebrato dall'Arcivescovo Fantino Petrignano, nel Mansi, vol. XXXV, coll. 929-931: « De reformatione graecorum eorumque erroribus tollendis ».

S. Severina 1597: Concilio tenuto dal Cardinale Francesco Antonio Santoro, compilazione dei decreti di un sinodo anteriore radunato tra il 1573 e il 1576 (cfr. coll. 1067-1068, nota del Mansi) e di quelli di un nuovo Sinodo del 1579: Mansi, *ibid.*, coll. 1038-1041. - Riproduce quasi letteralmente le disposizioni del Concilio di Cosenza del 1579.

Settembre 1932.

(34) *Atti* del 1823, foll. 12-13.

(35) *Lettere della S. C.* del 1890, foll. 182-186.